

Ordinanza
concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali
in seguito al coronavirus
(Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, OFis-COVID-19)¹

del 25 marzo 2020 (Stato 26 settembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale²,

ordina:

Sezione 1: Scopo, delimitazione e volume totale delle fideiussioni

Art. 1 Scopo

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. la concessione di fideiussioni solidali a complemento delle misure secondo la legge federale del 6 ottobre 2006³ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese;
- b. la partecipazione delle banche e di PostFinance SA al programma volto alla concessione di fideiussioni per attenuare gli effetti del coronavirus (COVID-19); e
- c. il rifinanziamento di determinati crediti da parte della Banca nazionale svizzera (BNS).

² Le organizzazioni già riconosciute in virtù della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e della relativa ordinanza del 12 giugno 2015⁴ (organizzazioni che concedono fideiussioni) possono concedere fideiussioni solidali per attenuare gli effetti economici della lotta contro la pandemia di COVID-19.

Art. 2 Volume totale delle fideiussioni

Il volume totale delle fideiussioni disponibile per coprire le perdite derivanti da fideiussioni concesse dal programma per attenuare gli effetti del coronavirus si basa sui crediti stanziati dall'Assemblea federale.

RU 2020 1077

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3799).

² RS 101

³ RS 951.25

⁴ RS 951.251

Sezione 2: Fideiussione solidale a condizioni agevolate

Art. 3

¹ Un'organizzazione che concede fideiussioni accorda senza formalità una fideiussione solidale una tantum per crediti bancari dell'ordine di 500 000 franchi al massimo, a cui si aggiunge un interesse annuo secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera a, se le imprese individuali, le società di persone o le persone giuridiche con sede in Svizzera (richiedenti) dichiarano che:

- a. sono state costituite prima del 1° marzo 2020;
- b. al momento della presentazione della richiesta, non è in corso nei loro confronti una procedura di fallimento o concordataria né una procedura di liquidazione;
- c. in seguito alla pandemia di COVID-19 subiscono un notevole pregiudizio economico, segnatamente per quanto riguarda la cifra d'affari; e
- d. al momento della presentazione della richiesta, non hanno già ricevuto garanzie di liquidità in virtù delle disposizioni previste dal diritto d'urgenza nell'ambito dello sport o della cultura.

² Prima di concedere i crediti garantiti di cui al capoverso 1, ogni banca che in virtù della presente ordinanza partecipa al programma volto alla concessione di fideiussioni per attenuare gli effetti del coronavirus (banca partecipante) deve accettare nei confronti della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) le condizioni quadro secondo l'allegato 1.

³ I crediti di cui al capoverso 1, a cui si aggiunge un interesse annuo secondo l'articolo 13, sono considerati automaticamente garantiti dall'organizzazione che concede fideiussioni se la banca creditrice ha ricevuto l'accordo di credito secondo l'allegato 2 sottoscritto dal richiedente e lo ha inviato all'ufficio centrale designato dalle organizzazioni che concedono fideiussioni oppure se ha liberato il corrispondente importo di credito a favore del cliente.

⁴ Se la banca creditrice non ha inviato per via elettronica l'accordo di credito sottoscritto all'ufficio centrale designato dalle organizzazioni che concedono fideiussioni entro due giorni feriali bancari dalla liberazione dell'importo di credito, la fideiussione diventa efficace soltanto al momento dell'invio all'ufficio centrale.

⁵ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può adeguare le condizioni quadro secondo l'allegato 1 e l'accordo di credito secondo l'allegato 2 dopo aver consultato le organizzazioni che concedono fideiussioni e le banche partecipanti.

Sezione 3: Altre fidejussioni solidali

Art. 4

¹ Un'organizzazione che concede fidejussioni può concedere, a complemento dell'articolo 3, fidejussioni solidali per crediti bancari dell'ordine, complessivamente, di 20 milioni di franchi al massimo, a cui si aggiunge un interesse annuo secondo l'articolo 13, se:

- a. il richiedente:
 1. fornisce le dichiarazioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettere a–d,
 2. dispone di un numero d'identificazione delle imprese (numero IDI); e
- b. sulla base di un esame del credito eseguito secondo la prassi del settore, la banca del richiedente, tenendo conto della fidejussione solidale secondo la presente ordinanza, prende una decisione positiva in merito alla concessione del credito e lo conferma all'organizzazione che concede fidejussioni.

² L'ammontare della fidejussione solidale secondo il presente articolo:

- a. si riduce della fidejussione solidale di cui all'articolo 3 concessa al richiedente;
- b. può, in caso di gravi difficoltà e in via eccezionale, essere aumentata adeguatamente dall'organizzazione che concede fidejussioni oltre i 20 milioni di franchi di cui al capoverso 1. L'aumento deve essere approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), d'intesa con il DFF.

³ Il contratto di fidejussione tra l'organizzazione che concede fidejussioni e la banca partecipante si basa sul contratto tipo contenuto nell'allegato 3. Se necessario, il DFF può adeguare l'allegato 3 dopo aver consultato le organizzazioni che concedono fidejussioni e le banche partecipanti.

⁴ La dichiarazione del richiedente secondo il capoverso 1 lettera a si basa sulla richiesta di credito contenuta nell'allegato 4. Se necessario, il DFF può adeguare l'allegato 4 dopo aver consultato le organizzazioni che concedono fidejussioni e le banche partecipanti.

⁵ L'importo delle fidejussioni solidali secondo il presente articolo è in ogni caso limitato all'85 per cento del nuovo importo di credito concesso dalla banca, a cui si aggiunge un interesse annuo secondo l'articolo 13.

⁶ La firma dell'organizzazione che concede fidejussioni può essere apposta a mano, in facsimile o mediante timbro.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 5 Durata della fideiussione solidale

La durata di una fideiussione solidale secondo la presente ordinanza è di cinque anni al massimo. È fatto salvo l'articolo 13 capoverso 2.

Art. 6 Scopo della fideiussione solidale

¹ La fideiussione solidale secondo la presente ordinanza serve esclusivamente alla garanzia di crediti bancari per le esigenze di liquidità correnti del richiedente.

² La concessione di una fideiussione solidale è esclusa se:

- a. nel 2019 la cifra d'affari del richiedente ha superato i 500 milioni di franchi;
o
- b. il credito da garantire verrebbe utilizzato dal creditore per effettuare nuovi investimenti nelle immobilizzazioni, diversi dagli investimenti di sostituzione.

³ Sono esclusi per la durata della fideiussione solidale:

- a. la distribuzione di dividendi, il versamento di tantièmes e la restituzione di apporti di capitale;
- b. la concessione di prestiti attivi o il rifinanziamento di prestiti privati o azionari concessi sotto forma di prestiti attivi, fatto salvo il rifinanziamento degli scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 presso la banca che concede il credito garantito secondo la presente ordinanza;
- c. la restituzione di prestiti di gruppo; e
- d. il trasferimento di crediti garantiti da una fideiussione solidale secondo la presente ordinanza a una società del gruppo a cui il richiedente si ricollega direttamente o indirettamente che non ha la propria sede in Svizzera.

⁴ Per la concessione di crediti secondo la presente ordinanza, le banche osservano la condizione di cui al capoverso 2 lettera a ed escludono per contratto, nei confronti del richiedente, un'utilizzazione del credito secondo i capoversi 2 lettera b e 3.

Art. 7 Calcolo della fideiussione solidale

¹ L'importo totale garantito conformemente agli articoli 3 e 4 ammonta al massimo al 10 per cento della cifra d'affari realizzata dal richiedente nel 2019. In assenza del conto annuale definitivo del 2019, fa stato la versione provvisoria o, in mancanza anche di questa, la cifra d'affari del 2018.

² Se l'attività è stata avviata il 1° gennaio 2020, o dopo tale data, oppure se in seguito alla costituzione nel 2019 l'esercizio risulta eccessivamente lungo, si considera come cifra d'affari il triplo della massa salariale netta per un esercizio; ma almeno 100 000 franchi e al massimo 500 000 franchi.

Art. 8 Sostegno delle organizzazioni che concedono fidejussioni da parte della Confederazione

Per permettere alle organizzazioni che concedono fidejussioni di concedere fidejussioni solidali secondo la presente ordinanza, la Confederazione si assume:

- a. la copertura pari al 100 per cento delle perdite da fidejussioni in caso di fidejussioni solidali secondo gli articoli 3 e 4; e
- b. la copertura delle spese d'amministrazione secondo l'articolo 9.

Art. 9 Copertura delle spese amministrative delle organizzazioni che concedono fidejussioni da parte della Confederazione

¹ La Confederazione si assume le spese amministrative sostenute dalle organizzazioni che concedono fidejussioni per la concessione delle fidejussioni secondo la presente ordinanza. Le spese amministrative comprendono le spese per l'esame delle richieste, le spese di sorveglianza, le spese per il disbrigo e anche le spese per il ricorso a terzi.

² La Confederazione versa annualmente un anticipo dell'80 per cento al massimo delle spese amministrative previste.

³ Se un'organizzazione che concede fidejussioni distribuisce un eventuale avanzo netto ai proprietari, nel corso dell'anno successivo la Confederazione riduce la sua partecipazione alle spese amministrative dell'organizzazione interessata di un importo pari all'avanzo netto distribuito.

Art. 10 Obblighi delle organizzazioni che concedono fidejussioni

¹ Le organizzazioni che concedono fidejussioni esercitano la loro attività con la necessaria diligenza.

² La concessione di una fidejussione solidale secondo la presente ordinanza non può essere vincolata alla fornitura di altre prestazioni da parte dell'organizzazione che concede fidejussioni.

Art. 11 Presentazione ed esame della richiesta

¹ Un'organizzazione che concede fidejussioni concede fidejussioni solidali su richiesta. Le richieste di credito devono essere presentate mediante modulo alla banca creditrice entro il 31 luglio 2020 e trasmesse dalla banca all'organizzazione che concede fidejussioni entro il 14 agosto 2020. Per i crediti garantiti secondo l'articolo 3 vale come richiesta la trasmissione alla banca dell'accordo di credito sottoscritto dal richiedente.

² Il richiedente conferma per scritto o in una forma che consente la prova per testo che le informazioni contenute nel modulo presentato per la richiesta sono complete e veritiere.

³ Le organizzazioni che concedono fidejussioni esaminano le richieste di fidejussioni solidali in quanto a completezza e correttezza formale.

⁴ La SECO disciplina e pubblica i dettagli relativi alla presentazione della richiesta.

Art. 12 Esonero dall'osservanza delle disposizioni sul mantenimento del segreto

¹ Per consentire l'esame delle informazioni fornite per la concessione del credito così come della fideiussione, il richiedente deve esonerare l'organizzazione che concede fideiussioni, la banca creditrice e i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni così come la BNS dall'osservanza delle disposizioni sul mantenimento del segreto, in particolare del segreto bancario, del segreto fiscale e del segreto d'ufficio.

² Per adempiere i compiti previsti dalla presente ordinanza le organizzazioni che concedono fideiussioni, le banche creditrici e i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni così come la BNS possono scambiarsi tra di loro i dati necessari. Il richiedente deve acconsentire a tale scambio.

³ L'Ufficio federale di statistica pubblica su Internet i dati relativi alle caratteristiche di base di tutte le unità IDI. L'approvazione, da parte di determinate unità IDI, della pubblicazione dei dati relativi alle loro caratteristiche di base, prevista dall'articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 18 giugno 2010⁵ sul numero d'identificazione delle imprese, non è necessaria.⁶

Art. 13 Ammortamento e tasso d'interesse massimo

¹ I crediti concessi secondo la presente ordinanza devono essere ammortizzati integralmente entro cinque anni.

² Se l'ammortamento entro i termini prescritti comporta gravi difficoltà per il mutuario, la banca partecipante può prorogare il termine a tantum di due anni con il consenso dell'organizzazione che concede fideiussioni.

³ Il tasso d'interesse ammonta:

- a. allo 0,0 per cento annuo, per l'importo di credito garantito da fideiussione solidale secondo l'articolo 3;
- b. allo 0,5 per cento annuo in caso di limite sul conto corrente e allo 0,5 per cento annuo in caso di anticipi con scadenza fissa, per l'importo di credito garantito da fideiussione solidale secondo l'articolo 4;
- c. al tasso conforme al contratto di credito, per l'importo di credito non garantito da fideiussione solidale secondo la presente ordinanza.

⁴ Il DFF adegua ogni anno al 31 marzo i tassi d'interesse secondo il capoverso 3 lettere a e b agli sviluppi di mercato, la prima volta il 31 marzo 2021. Il tasso d'interesse secondo il capoverso 3 lettera a ammonta ad almeno lo 0,0 per cento e il tasso d'interesse secondo il capoverso 3 lettera b ad almeno lo 0,5 per cento. Il DFF consulta al riguardo le banche partecipanti.

⁵ RS 431.03

⁶ Introdotto dall'art. 21 dell'Ordinanza COVID-19 insolvenza del 16 apr. 2020, in vigore dal 20 apr. 2020 con effetto fino al 25 set. 2028 al più tardi (RU 2020 1233 3799).

Art. 14 Obblighi d'informazione delle banche

Le banche partecipanti informano le organizzazioni che concedono fidejussioni almeno a cadenza semestrale sugli arretrati relativi agli ammortamenti e ai pagamenti di interessi dei crediti garantiti secondo gli articoli 3 e 4.

Art. 15 Recuperi

¹ Se una fidejussione comporta perdite, l'organizzazione che concede fidejussioni è tenuta a prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'importo del credito.

² I recuperi sono destinati alla Confederazione.

³ Le spese documentabili effettuate per recuperare l'importo del credito sono deducibili ad eccezione delle spese proprie dell'organizzazione che concede fidejussioni.

Art. 16 Convenzione della Confederazione con le organizzazioni che concedono fidejussioni

¹ Il DEFR stipula con ogni organizzazione che concede fidejussioni una convenzione di diritto pubblico sulla concessione di fidejussioni per contrastare gli effetti economici della pandemia di COVID-19.

² La convenzione disciplina in particolare:

- a. il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dall'organizzazione che concede fidejussioni;
- b. l'indennizzo per l'aumento delle risorse amministrative e il ricorso a terzi nel quadro delle spese amministrative;
- c. l'esclusione delle disposizioni sul mantenimento del segreto;
- d. i doveri di diligenza delle organizzazioni che concedono fidejussioni per quanto riguarda la sostenibilità delle spese e quindi la solvibilità dei mutuatari;
- e. le modalità di versamento e le direttive concernenti i rapporti periodici, i controlli di qualità, la stesura del preventivo e la contabilità;
- f. la liquidazione delle pretese di regresso;
- g. la documentazione relativa alle perdite necessaria per il conteggio;
- h. la procedura in caso di controversie;
- i. la durata minima della convenzione e le successive possibilità di recesso.

Art. 17 Copertura delle perdite da parte della Confederazione

Gli elementi determinanti per il calcolo della copertura delle perdite da parte della Confederazione sono:

- a. il credito garantito secondo gli articoli 3 e 4, una volta dedotti gli ammortamenti versati;
- b. gli interessi garantiti, nel caso di fidejussioni secondo gli articoli 3 e 4.

Art. 18 Conteggi e rapporti al Consiglio federale

¹ Le organizzazioni che concedono fideiussioni presentano regolarmente alla SECO i loro conteggi e i documenti necessari per determinare il contributo per la copertura delle perdite e alle spese d'amministrazione

² La SECO fissa l'importo del contributo per la copertura delle perdite e alle spese d'amministrazione.

³ Il DEFR informa ogni anno il Consiglio federale in merito ai risultati dell'attività di sorveglianza e di controllo secondo gli articoli 17 e 18 dell'ordinanza del 12 giugno 2015⁷ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.

Art. 18a⁸ Responsabilità

Se un credito è impiegato per uno scopo inammissibile secondo l'articolo 6, gli organi nonché tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione del mutuatario rispondono personalmente e in solido dei danni sia verso i creditori dell'impresa, della banca creditrice e dell'organizzazione che concede fideiussioni sia verso la Confederazione.

Sezione 5: PostFinance SA**Art. 19**

¹ PostFinance SA può partecipare al programma volto alla concessione di fideiussioni per attenuare gli effetti del coronavirus.

² È autorizzata esclusivamente in virtù della presente ordinanza a concedere ai suoi clienti esistenti prima del 26 marzo 2020 crediti fino a 500 000 franchi, garantiti secondo l'articolo 3. Per il rimanente si applica il divieto di concedere crediti secondo l'articolo 3 capoverso 3 della legge del 17 dicembre 2010⁹ sull'organizzazione della Posta.

Sezione 6: Rifinanziamento da parte della BNS**Art. 20** Requisiti formali

¹ La cessione alla BNS dei crediti garantiti secondo la presente ordinanza così come di altri crediti nei confronti delle imprese, che una banca detiene in qualità di creditrice, e il loro ritrasferimento alla banca stessa non richiedono nessuna forma particolare per la loro validità. La BNS disciplina la modalità di trasmissione e i dati da trasmettere.

⁷ RS 951.251

⁸ Introdotto dall'art. 21 dell'Ordinanza COVID-19 insolvenza del 16 apr. 2020, in vigore dal 20 apr. 2020 con effetto fino al 25 set. 2028 al più tardi (RU 2020 1233 3799).

⁹ RS 783.1

² Il credito è considerato validamente trasferito alla BNS nel momento in cui questa lo registra nei propri sistemi.

³ Per il ritrasferimento del credito alla banca fa stato il momento in cui la BNS registra o elimina il ritrasferimento del credito nei propri sistemi.

⁴ La BNS conferma alla banca ogni giorno ferialo bancario il totale dei crediti trasferiti. Queste conferme hanno valore puramente dichiarativo.

Art. 21 Diritti accessori

Tutte le garanzie collegate ai crediti trasferiti passano, nel momento della cessione, alla BNS o, nel momento del ritrasferimento, alla banca creditrice, a prescindere da disposizioni contrattuali o legali contrarie. Questo vale in particolare per le fidejussioni solidali secondo la presente ordinanza.

Art. 22 Obbligo di documentazione e di informazione

¹ Su richiesta della BNS, la banca è obbligata a trasmetterle tutti i documenti, compresi i contratti di credito, concernenti i crediti ceduti.

² Le banche sono inoltre obbligate a comunicare alla BNS entro i termini usuali ogni ammortamento dei crediti ceduti.

Sezione 7: Disposizione penale

Art. 23

Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale¹⁰, è punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque ottenga un credito secondo la presente ordinanza fornendo intenzionalmente informazioni false oppure utilizzi il credito in deroga all'articolo 6 capoverso 3.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 24 Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l'articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)¹¹ e del calcolo dell'eccedenza dei debiti secondo l'articolo 725 capoverso 2 CO i crediti garantiti secondo l'articolo 3 non sono considerati capitale di terzi fino al 31 marzo 2022.

¹⁰ RS 311.0

¹¹ RS 220

Art. 25 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 0.00.

² Si applica per un periodo di sei mesi al massimo a partire dalla data d'entrata in vigore.

³ La durata di validità di cui al capoverso 2 è prorogata sino all'entrata in vigore di una legge che sostituisce la presente ordinanza, ma non oltre il 25 settembre 2028.¹²

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 18 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU **2020** 3799).

Allegato 1
(art. 3 cpv. 2 e 5)

Condizioni quadro per crediti COVID-19 fino a CHF 500'000 per le banche partecipanti

[Banca], _____
[Indirizzo, NAP Luogo] _____

(di seguito la «BANCA»)

concernente la concessione di fideiussioni solidali sulla base dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 del 25 marzo 2020 per la garanzia di crediti fino a CHF 500'000 concessi della BANCA

1. Condizioni per la concessione della fideiussione

- 1.1 Le cooperative di fideiussione (BG Mitte, CF OST-SUD, Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA, Cautionnement romand, di seguito COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE) si impegnano ognuna individualmente ad agire quale fideiussore solidale nei confronti della BANCA e a concedere fideiussioni solidali per i crediti notificati dalle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE conformemente al capoverso qui di seguito come pure per un interesse annuo per la durata prevista all'articolo 5 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 senza che debbano essere rispettate esigenze di forma particolare, ovvero escludendo espressamente le condizioni di forma previste dall'art. 493 CO, nei casi in cui venga utilizzata la convenzioni di credito secondo l'Allegato dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

La convenzione di credito conclusa tra la BANCA e il mutuatario, sottoscritta dal mutuatario e trasmessa per via elettronica (p. es. per e-mail) dalla BANCA all'Ufficio centrale designato dalle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE costituisce la base per la concessione della fideiussione. La BANCA non è tenuta a inoltrare la versione originale della convenzione di credito.

Crediti secondo l'art. 3 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, cui si aggiunge un interesse annuo, sono considerati automaticamente garantiti dalle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE, quando la BANCA ha inviato all'Ufficio centrale designato la convenzione di credito conforme all'Allegato dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, sottoscritta dal mutuatario o dalla mutuataria o se ha liberato a favore del mutuatario o della mutuataria il corrispondente importo del credito.

Se entro due giorni lavorativi bancari dalla liberazione dell'importo del credito la BANCA non ha inviato in via elettronica la convenzione di credito sottoscritta all'Ufficio centrale designato dalle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE, la fideiussione solidale diventa efficace soltanto al momento dell'invio all'Ufficio centrale delle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE.

- 1.2 La COOPERATIVA DI FIDEIUSSIONE effettua il pagamento al più tardi entro tre mesi dal momento in cui la BANCA ha chiesto alla COOPERATIVA DI FIDEIUSSIONE di esercitare la fideiussione mettendola a contribuzione. Gli interessi continuano a maturare durante questo periodo e non sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 3 capoverso 1 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 ma sono coperti dalla garanzia in aggiunta a un interesse annuo. La data di ricezione della dichiarazione di messa a contribuzione da parte delle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE è determinante.
- 1.3 La fideiussione vale indipendentemente dall'esistenza o meno di altre garanzie o altri diritti preferenziali per le pretese derivanti dalla convenzione di credito.
- 1.4 La presente fideiussione non diminuirà durante la durata della convenzione.

2. Diritti e doveri della BANCA

- 2.1 La BANCA può chiedere alle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE nella sua richiesta di messa a contribuzione della fideiussione al massimo il pagamento dell'importo totale del credito garantito, deducendo gli ammortamenti già pagati, e aggiungendo un interesse annuo, a condizione ch'essa dimostri che il mutuatario:
 - a) è in ritardo di più di due mesi con il pagamento degli ammortamenti o degli interessi nonostante una diffida scritta; o che
 - b) la sua insolvenza sia notoria.

Determinante è la ricezione da parte delle COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE della dichiarazione di messa a contribuzione. Per gli interessi maturati a partire della messa a contribuzione vale cifra 1.2.

- 2.2 La BANCA non è tenuta, ad adire le vie legali o ad avviare una procedura di pignoramento contro il mutuatario o a realizzare pegni immobiliari (art. 496 cpv. 1 CO). Le parti convengono inoltre, conformemente all'articolo 496 capoverso 2 CO, che la BANCA non è neppure tenuta, a realizzare dapprima eventuali pegni su mobili e su crediti o altre garanzie.
- 2.3 La BANCA rifiuta la concessione del credito, se la richiesta di credito non è stata completata per intero.

3. Obbligo di utilizzare la convenzione di credito COVID- – Registrazione

- 3.1 La BANCA s'impegna a utilizzare, senza modifica alcuna, esclusivamente la «Convenzione di credito Credito COVID-19 con copertura federale COVID fino a CHF 500'000 ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali» per la concessione del credito (disponibile sulla pagina web del SECO).
- 3.2 La BANCA accetta che la sua partecipazione al programma per la concessione di fideiussioni solidali basate sull'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 sia registra in un registro e resa pubblica.

4. Fine della fideiussione

La fideiussione è valevole fino al rimborso integrale di tutte le pretese che la BANCA può far valere nei confronti del mutuatario sulla base o in relazione alla convenzione di credito.

5. Diritto di regresso del FIDEIUSSORE

Nella misura di quanto la COOPERATIVE DI FIDEIUSSIONE ha pagato alla BANCA pour per il credito garantito (ivi compresi gli interessi scaduti per un anno), la COOPERATIVA DI FIDEIUSSIONE è subrogata ai diritti della BANCA. La BANCA è tenuta fornire alla COOPERATIVA DI FIDEIUSSIONE tutti i documenti e tutte le informazioni necessari o utili affinché la COOPERATIVA DI FIDEIUSSIONE possa esercitare il suo diritto di regresso nei confronti del mutuatario.

6. Disposizioni finali

Le presenti condizioni quadro sono considerate accettate dalla BANCA, se la stessa le ha firmate e inviate per via elettronica, senza alcuna modifica, all'Ufficio centrale ai sensi del paragrafo 1.1, capoverso 2.

Luogo e Data: _____

[BANCA], _____

[Indirizzo, NAP Luogo] _____

Nome: _____

Nome: _____

Allegato 213
(art. 3 cpv. 3 e 5)

CREDITO COVID-19 (Contratto di credito)

con copertura federale COVID fino a CHF 500'000 conformemente all'art. 3 dell'Ordinanza sulle fiduciasioni solidali COVID-19

1. Mutuatario:
(il seguito «Mutuatario»)

| | | | | |
|---|--|--------------------------|-------|--------|
| Nome | Indirizzo | ZIP | Luogo | Canton |
| Numero 107 (oppure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) | Numero appartamenti (oppure numero garage) | ID del titolare bancario | | |
| Indirizzo di contatto (oppure) | | Tel. di riferimento | | |

2. Mutuante:
(il seguito «Banca»)

| | | | |
|------------------|-----------|-----|-------|
| Nome della banca | Indirizzo | ZIP | Luogo |
| E-mail | | | |

La banca alla quale intende ottenere il credito. La lista delle banche partecipanti è disponibile su <https://covid19.garage.swiss.it/banche>.

3. Importo del credito:
Importo richiesto (CHF) Valore massimo di CHF 500'000
Cifra della fiduciasione solidale Valore massimo di CHF 500'000
Anno dell'importo max. CHF 2020
2021

| | |
|--|--|
| Banca 1: Cifra d'affari | Banca 2 (solo se non ci sono informazioni sulla Banca 1): Totale credito degli azionisti Valore nominale della cifra d'affari |
| 2019/2020 (esclusivo 2019, altrimenti indicare provvisoria 2019, altrimenti indicare 2018) | Stivato (base neto) degli azionisti per un anno contabile |
| | Stivato (base neto) degli azionisti max. CHF 500'000 max. CHF 500'000 |

La banca concede al mutuatario un limite di credito con un importo di CHF (l'importo del credito).

Importo del credito:

- 4. Conferme e autorizzazioni del mutuatario**
- Con le conferme e la sottoscrizione della presente convenzione di credito il mutuatario dichiara a favore della Banca, della Fiduciasione solidale e della Confederazione svizzera quanto segue:
- Il mutuatario non ha ancora ottenuto alcun credito ai sensi dell'Ordinanza sulle fiduciasioni solidali COVID-19.
 - Il mutuatario non ha altre richieste pendenti per l'ottenimento di crediti garantiti ai sensi dell'Ordinanza sulle fiduciasioni solidali COVID-19.
 - Il mutuatario garantisce che, al momento della presentazione della richiesta, non ha già ricevuto garanzie di liquidità in virtù delle disposizioni previste dal diritto d'emergenza della Confederazione nell'ambito dello sport o delle culture.
 - Il mutuatario è stato costituito prima del 1° marzo 2020.
 - Al momento della presentazione della richiesta, nei confronti del mutuatario non è in corso una procedura di fallimento o concordataria né una procedura di liquidazione.
 - I mutuatari e i soci, in seguito alla pandemia di COVID-19, non sono sottoposti a un notevole pregiudizio economico, in specie per quanto riguarda la sua cifra d'affari.
 - Il mutuatario utilizza l'importo del credito concesso nell'ambito della presente convenzione di credito esclusivamente per coprire le sue esigenze correnti di liquidità. In particolare non sono autorizzati: nuovi investimenti, diversi da investimenti di sostituzione, negli attivi fissi; durante la durata della fiduciasione solidale la distribuzione di dividendi, il versamento di rate e la restituzione di apporti di capitale; la concessione di prestiti attivi; il rifinanziamento di prestiti privati o agli azionisti; la restituzione di prestiti di gruppo; o il trasferimento dell'importo del credito a un socio del gruppo all'estero legati direttamente o indirettamente al richiedente. È ammesso il rifinanziamento degli scopi di conto accentrati dal 23 marzo 2020 presso la banca che concede il credito garantito secondo l'Ordinanza sulle fiduciasioni solidali COVID-19.
 - Tutte le informazioni concernenti la cifra d'affari dell'impresa si basano sulla chiusura singola (non consolidata).
 - Il mutuatario conferma che tutte le informazioni riguardanti la cifra d'affari sono complete e veritiere.
 - Il mutuatario prende nota che fornendo informazioni false o incomplete si rende perseguibile penalmente per frode (art. 146 Codice penale) e per falsità in documenti (art. 251 Codice penale), inoltre è punito con la multa fino a 100'000 franchi chiunque ottenga un credito ai sensi dell'Ordinanza sulle fiduciasioni solidali COVID-19 fornendo intenzionalmente informazioni false oppure utilizzare il credito concesso non allo scopo di coprire le necessità di liquidità di cui sopra.
- 5. Scopo**
Il credito può essere utilizzato esclusivamente per coprire necessità correnti di liquidità del mutuatario. La Banca non ha nessun obbligo di verificare che il credito venga utilizzato come stabilito dal contratto.
- 6. Condizioni e calcolo degli interessi**
Il mutuatario deve pagare sul credito gli interessi ai sensi dell'art. 13 dell'Ordinanza sulle fiduciasioni solidali COVID-19.
Gli interessi sono da pagare e vengono addobbiati secondo la prassi usata della Banca. Lo stesso vale pure per la chiusura del conto.
- 7. Durata / Rimborso del credito**
La durata del credito è di 60 mesi a partire dalla concessione del credito da parte della banca. L'importo del credito come pure il rimanente degli interessi maturati devono essere rimborsati al più tardi alla scadenza della durata. La Banca si riserva il diritto di modificare durante la durata della concessione di credito degli ammortamenti o delle riduzioni del limite in conto corrente.
- 8. Garanzia**
L'importo del credito, a cui si aggiungono gli interessi effettivamente maturati fino a un massimo di un interesse annuo secondo il presente contratto di credito, è garantito esclusivamente attraverso una fiduciasione solidale di un'organizzazione che concede fiduciasioni conformemente all'Ordinanza sulle fiduciasioni solidali COVID-19 («fiduciasione solidale»).
- [Vigilate selezionare un Cantone] _____
- 9. Condizioni per la liberazione del credito**
L'importo del credito può essere liberato unicamente se un esemplare della presente convenzione di credito, firmata in modo giuridicamente valido dal mutuatario, è stata ricevuta dalla Banca al più tardi il 31 luglio 2020 (cfr. qui sopra).
- 10. Condizioni generali**
Le condizioni generali della Banca sono parte integrante della presente convenzione di credito.
- 11. Cessione e trasferimento compensazione**
Il mutuatario non è autorizzato a cedere o a trasferire in altro modo i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente convenzione di credito.
La Banca è autorizzata a cedere o trasferire alla Banca Nazionale Svizzera le pretese derivanti dalla presente convenzione di credito insieme alla fiduciasione solidale concessa a titolo di garanzia.
Il mutuatario (rinuncia al suo diritto di compensare) i suoi obblighi derivanti dalla convenzione di credito con eventuali crediti e pretese, che gli spettano o gli spettano in futuro verso la Banca.
- 12. Diritto applicabile e foro**
La presente convenzione di credito è disciplinata dal diritto svizzero.
Fero competente esclusivo per tutti i tipi di procedura è la sede della banca. Essa è altresì luogo d'adempimento.
Sono riservate disposizioni di legge imperative e contrarie.

Il mutuatario:

- essera fino al completo rimborso dell'importo del credito garantito le cooperative di fiduciasione, la Banca, la Banca Nazionale Svizzera come pure i servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dell'osservanza delle disposizioni sul mantenimento del segreto, o in particolare del segreto bancario, del segreto fiscale e del segreto d'affari. Il mutuatario accesse allo scambio di dati tra le cooperative di fiduciasione, la Banca che ha concesso il credito, la Banca Nazionale Svizzera e i servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure i mutuatari degli enti preposti fino al completo rimborso dell'importo del credito garantito da fiduciasione.
- autorizza la cooperativa di fiduciasione competente a richiedere autonomamente presso il mutuatario, autorità, banche, società contabili e fornitori di revisione come pure presso terzi tutte le informazioni e i documenti necessari.

Mutuatario: Si prega di firmare il modulo e di inviarlo per via elettronica o per posta alla banca sopra indicata. Per i dati di contatto, consultare l'elenco delle banche all'indirizzo <https://covid19.garage.swiss.it/banche>.

_____ Firma o per il/le rappresentante/i

Notifica della Banca o l'ultimo contratto della cooperativa di fiduciasione.
La presente convenzione di credito non viene sottoscritta dalla banca. La richiesta del mutuatario è da considerarsi accettata, quando la Banca concede il credito. La Banca può rifiutare una richiesta per una concessione di credito senza indicare motivi particolari.

Versione 11/27/2020

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'DFI del 9 apr. 2020, in vigore dal 10 apr. 2020 (RU 2020 1207).

Allegato 3¹⁴
(art. 4 cpv. 3)

Contratto di fideiussione

in virtù dell'ordinanza del [25 marzo 2020] concernente le misure finanziarie volte ad attenuare gli effetti del coronavirus («ORDINANZA SULLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI COVID-19»)

tra

[nome della cooperativa di fideiussione], _____
[indirizzo, NPA, luogo], _____

(di seguito «FIDEIUSSORE SOLIDALE»)

e

[banca], _____
[indirizzo, NPA, luogo], _____

(di seguito «MUTUANTE»)

(singolarmente la «PARTE», assieme le «PARTI»)

relativo alla concessione di una fideiussione solidale a garanzia di un credito PLUS correlato a COVID-19 accordato dal MUTUANTE a favore di [mutuatario] _____
(di seguito «MUTUATARIO»)

1. Introduzione

- 1.1 A seguito della pandemia di COVID-19 il MUTUATARIO ha subito un notevole pregiudizio economico, in specie per quanto riguarda la cifra d'affari, e necessita di un credito bancario per far fronte alle sue esigenze di liquidità. A tale scopo, il MUTUATARIO ha chiesto al MUTUANTE la concessione di un credito per un importo totale di [importo] _____ franchi.
- 1.2 Conformemente al contratto di credito del [data] _____ concluso tra il MUTUANTE e il MUTUATARIO (di seguito «CONTRATTO DI CREDITO»), il MUTUANTE è disposto a concedere al MUTUATARIO per lo scopo summenzionato un credito della durata di [durata] _____ per un importo di [importo] _____ franchi (di seguito «CREDITO»). Le copie della richiesta di credito e del CONTRATTO DI CREDITO sono aggiunti al presente contratto di fideiussione come allegati 1 e 2.

Bw/Cdo/Cdf_JTA_V1.1/06.04.2020

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'DFI del 9 apr. 2020, in vigore dal 10 apr. 2020 (RU 2020 1207).

2. Impegno di fideiussione

2.1 Il FIDEIUSSORE SOLIDALE dichiara irrevocabilmente, nei confronti del MUTUANTE, fino a concorrenza dell'importo massimo (di seguito «**IMPORTO MASSIMO**») di

$[0.85 * (1.10 * \text{importo del credito})]$ franchi

[IMPORTO MASSIMO]

di farsi garante ai sensi dell'articolo 496 del Codice delle obbligazioni (CO) per il soddisfacimento, attuale e futuro, dell'85 per cento dei crediti che il MUTUANTE vanta nei confronti del MUTUATARIO in forza del CONTRATTO DI CREDITO o in relazione ad esso, indipendentemente dai motivi giuridici su cui si fondano questi crediti e dalla loro natura giuridica (sia pretese derivanti da un contratto oppure legate a atti illeciti o a un indebito arricchimento, sia pretese di diversa natura, in particolare anche nel caso di un contratto non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare) («**CREDITI GARANTITI**»).

Il MUTUANTE può in ogni caso chiedere al FIDEIUSSORE SOLIDALE al massimo il pagamento dell'importo totale del credito garantito, dedotti gli ammortamenti già effettuati, a cui si aggiungono gli interessi non versati, corrispondenti a un interesse annuo, e gli interessi decorrenti dal ricorso alla fideiussione solidale (cfr. n. 3.1 più sotto).

- 2.2 Fino a concorrenza dell'IMPORTO MASSIMO il FIDEIUSSORE SOLIDALE risponde anche del danno derivante dal mancato rapporto fondamentale (CONTRATTO DI CREDITO e basi di altri CREDITI GARANTITI; art. 499 cpv. 2 n. 1 CO). In deroga all'articolo 499 capoverso 2 numero 3 CO, gli interessi effettivamente maturati fino a un massimo di un interesse annuo e gli interessi decorrenti dal ricorso alla fideiussione solidale (cfr. n. 3.1 più sotto) fanno parte dell'IMPORTO MASSIMO e, inoltre, non è prevista alcuna responsabilità del FIDEIUSSORE SOLIDALE per gli interessi maturati o maturandi.
- 2.3 La fideiussione solidale fondata sul presente contratto di fideiussione è valida anche per tutte le modifiche e le aggiunte al rapporto fondamentale (CONTRATTO DI CREDITO e basi di altri CREDITI GARANTITI), in particolare per eventuali proroghe della durata del CONTRATTO DI CREDITO o di altri CREDITI GARANTITI, sempre che il FIDEIUSSORE SOLIDALE abbia approvato tali modifiche e aggiunte.
- 2.4 La fideiussione solidale fondata sul presente contratto di fideiussione è valida a prescindere se per i CREDITI GARANTITI sussistano altre garanzie o privilegi.
- 2.5 L'IMPORTO MASSIMO della fideiussione solidale definito nel presente contratto di fideiussione (n. 2.1) non si riduce durante il periodo di validità della stessa.

3. Ricorso alla fideiussione e prestazione da fornire

- 3.1 Il MUTUANTE può ricorrere al FIDEIUSSORE SOLIDALE mediante apposita dichiarazione, quando il MUTUATARIO, nonostante diffida e fissazione di un termine supplementare di un mese, non adempie gli obblighi derivanti dal CONTRATTO DI CREDITO o in relazione ad altri CREDITI GARANTITI e/o il MUTUATARIO è manifestamente insolvente oppure nei suoi confronti è pendente una procedura di fallimento, concordataria, di pignoramento o di

differimento del fallimento. Se una delle condizioni precitate è soddisfatta, su richiesta del MUTUANTE, il FIDEIUSSORE SOLIDALE deve effettuare il pagamento fino a concorrenza dell'IMPORTO MASSIMO al più tardi entro tre (3) mesi. In questo periodo gli interessi continuano a decorrere e non rientrano nel campo di applicazione della limitazione prevista all'articolo 3 capoverso 1 dell'ORDINANZA SULLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI COVID-19, ma sono contemplati dalla fideiussione solidale in aggiunta a un interesse annuo.

- 3.2 Il MUTUANTE non è tenuto ad avviare preventivamente un'azione legale o una procedura d'esecuzione nei confronti del MUTUATARIO o a realizzare eventuali impegni immobiliari (art. 496 cpv. 1 CO). Conformemente all'articolo 496 capoverso 2 CO, le parti convengono inoltre che il MUTUANTE non è nemmeno tenuto a realizzare preventivamente eventuali pegni su mobili e su crediti e altre garanzie.

4. Diritti e obblighi del mutuante

- 4.1 Con la firma del presente contratto di fideiussione, il MUTUANTE conferma al FIDEIUSSORE SOLIDALE e alla Confederazione Svizzera quanto segue:

- a) il CONTRATTO DI CREDITO è stato concluso con un'impresa individuale, una società di persone o una persona giuridica con sede in Svizzera, che (i) nel CONTRATTO DI CREDITO ha fornito le dichiarazioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettere a-d dell'ORDINANZA SULLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI COVID-19 e (ii) dispone di un numero d'identificazione delle imprese (numero IDI);
- b) nell'ambito di un'autodichiarazione, il MUTUATARIO ha confermato al MUTUANTE che (i) la sua cifra d'affari (chiusura singola, non consolidata) non supera l'importo di 500 milioni di franchi e (ii) il CREDITO ammonta al massimo al 10 per cento della cifra d'affari (chiusura singola, non consolidata) del MUTUATARIO secondo il conto annuale definitivo del 2019 oppure, se quest'ultimo non è ancora disponibile, secondo la versione provvisoria del conto annuale del 2019 o la versione definitiva del conto annuale del 2018. Il MUTUATARIO ha inoltre fornito le altre autodichiarazioni di cui all'allegato 1 (domanda di credito PLUS legato al COVID-19);
- c) sulla base di un esame del credito eseguito secondo la prassi del settore, il MUTUANTE, tenendo conto della fideiussione solidale secondo l'ORDINANZA SULLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI COVID-19, ha preso nei confronti del MUTUATARIO una decisione positiva in merito alla concessione del credito;
- d) il CONTRATTO DI CREDITO prevede che il CREDITO non possa essere utilizzato dal MUTUATARIO per i seguenti scopi:
 - (i) distribuzione di dividendi o restituzione di apporti di capitale, o
 - (ii) concessione di prestiti attivi, o
 - (iii) rifinanziamento di prestiti privati o agli azionisti (fermo restando che i crediti bancari non sono considerati prestiti privati); è ammesso il rifinanziamento degli scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 presso il MUTUANTE, o
 - (iv) restituzione di prestiti di gruppo, o

- (v) trasferimento di crediti garantiti da una fideiussione solidale secondo l'ORDINANZA SULLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI COVID-19 a una società del gruppo, cui si ricollega direttamente o indirettamente il MUTUATARIO, la quale non ha la propria sede in Svizzera;
 - e) il CREDITO è remunerato secondo l'articolo 13 capoversi 3 e 4 dell'ORDINANZA SULLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI COVID-19 e il CONTRATTO DI CREDITO prevede una regolamentazione dell'ammortamento conforme a quella prevista nell'articolo 13 capoversi 1 e 2 dell'ORDINANZA SULLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI COVID-19.
- 4.2 Se il MUTUATARIO è in ritardo di sei mesi nel pagamento del capitale, degli interessi per un semestre o di un ammortamento annuo secondo il CONTRATTO DI CREDITO, il MUTUANTE deve avvertire il FIDEIUSSORE SOLIDALE all'indirizzo che ha comunicato. Su richiesta, il MUTUANTE deve in ogni tempo informare il FIDEIUSSORE SOLIDALE dello stato del debito principale.
- 4.3 In caso di fallimento o di procedura concordataria del MUTUATARIO, il MUTUANTE deve notificare il suo credito e fare tutto ciò che si può ragionevolmente esigere da lui per la tutela dei suoi diritti. Il MUTUANTE deve avvertire il FIDEIUSSORE SOLIDALE del fallimento e della moratoria concordataria del MUTUATARIO, non appena ne viene a conoscenza.
- 4.4 Se il MUTUANTE non adempie i suoi obblighi conformemente al presente numero 4 o se quanto confermato ai sensi del numero 4.1 si rivela inesatto, il MUTUANTE risponde nei confronti del FIDEIUSSORE SOLIDALE dei danni conseguenti.
5. **Esonero dall'osservanza degli obblighi di mantenimento del segreto**

Con la conclusione del presente contratto di fideiussione il MUTUANTE conferma al FIDEIUSSORE SOLIDALE che:

- a) il MUTUATARIO ha esonerato il MUTUANTE dal mantenere il segreto bancario nei confronti del FIDEIUSSORE SOLIDALE, dei servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni così come della Banca nazionale svizzera, nonché nei confronti dei loro consulenti;
 - b) il MUTUATARIO ha esonerato il FIDEIUSSORE SOLIDALE e i servizi competenti della Confederazione dal mantenere il segreto d'ufficio nei confronti del MUTUANTE almeno fino alla cessazione del presente contratto di fideiussione; e
 - c) il FIDEIUSSORE SOLIDALE e il MUTUANTE possono scambiarsi tra loro, nel quadro del presente contratto di fideiussione, i dati e i documenti necessari.
6. **Durata e cessazione della fideiussione**

La fideiussione solidale prevista nel presente contratto di fideiussione resta valida fino all'estinzione integrale dei crediti che il MUTUANTE vanta nei confronti del MUTUATARIO in forza del CONTRATTO DI CREDITO o in relazione ad esso o ad altri CREDITI GARANTITI.

7. Diritto di regresso del fideiussore solidale; riconoscimento di debito

- 7.1 I diritti del MUTUANTE definiti nel CONTRATTO DI CREDITO sono trasferiti al FIDEIUSSORE SOLIDALE nella stessa misura in cui questi ha risarcito il MUTUANTE in forza del presente contratto di fideiussione. Il MUTUANTE è tenuto a consegnare tutti i documenti e a trasmettere tutte le informazioni che il FIDEIUSSORE SOLIDALE necessita per potere esercitare il suo diritto di regresso nei confronti del MUTUATARIO.
- 7.2 Un riconoscimento di debito da parte del MUTUATARIO è considerato riconoscimento di debito anche nei confronti del FIDEIUSSORE SOLIDALE ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

8. Cessione e trasferimento

Il MUTUANTE può cedere o trasferire alla Banca nazionale svizzera a titolo di garanzia i crediti indicati nel CONTRATTO DI CREDITO, unitamente alla fideiussione solidale concessa attraverso il presente contratto di fideiussione.

9. Disposizioni finali

- 9.1 Se sono state inviate all'indirizzo indicato sulla prima pagina del presente contratto di fideiussione, le comunicazioni delle PARTI sono ritenute validamente avvenute.
- 9.2 Qualora una disposizione del presente contratto di fideiussione dovesse essere inefficace o divenire inefficace in un secondo momento, l'efficacia della restante parte del contratto non ne è pregiudicata.
- 9.3 Per luogo di esecuzione si intende il luogo (in Svizzera) indicato nell'indirizzo del MUTUANTE.
- 9.4 Il presente contratto di fideiussione e tutti gli obblighi extracontrattuali risultanti dallo stesso o correlati allo stesso sono retti dal diritto svizzero. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto di fideiussione o correlate allo stesso (anche quelle relative alla sua conclusione, efficacia o applicabilità) sono competenti esclusivamente i tribunali a Berna (Svizzera).

[Luogo], [Data], _____

[Luogo], [Data], _____

[Organizzazione che concede la fideiussione]

[Mutuante]

Allegato 1
Copia della domanda di credito PLUS legato al COVID-19

Allegato 2
Copia del contratto di credito (CREDITO PLUS COVID-19)

Allegato 3
Copia del contratto di credito (CREDITO COVID-19)

CREDITO PLUS COVID-19 (Richiesta di credito)

Con copertura federale COVID ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19

1. Mutuatario:
(di seguito «Mutuatario»)

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|-------|---|
| Data | Indirizzo | NRP | Lungo | Censura |
| N° Tess. IVA in possesso | | N° relazione bancaria | | Alimenti, dipendenti, DTP? Prima garanzia |
| Persona di contatto (Cognome) | | Nome | | TELEMAIL |

2. Mutuante:
(di seguito «Banca»)

| | | | |
|--|-----------|-----|-------|
| Data | Indirizzo | NRP | Lungo |
| Indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni parzialmente valida | | | |
| La banca sulla quale richiede ottenere il credito. La lista delle banche partecipanti è disponibile su http://www.ons.gov.ch/ons/030306.htm | | | |

3. Importo del credito:

| | | |
|--|--|--|
| [X] Copia originale depositata 2019, alterata/revisione previsions 2019, alterata/revisione 2018 | | [X] Importo richiesto dal credito ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19 |
| [] Credito massimo possibile ai sensi dell'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19 (CHF) (104.800 CHF al giorno, massimo CHF 10.000.000, alibito l'importo ai sensi della legge) | [] Credito in loco ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19 (CHF) (importo del credito) | |

4. Conferme e autorizzazioni del mutuatario

Con la conferma e la sottoscrizione della presente convenzione di credito il mutuatario dichiara a favore della Banca, della Fidejussione solidale e della Confederazione svizzera quanto segue:

- Il mutuatario ha ottenuto solo un credito e non diversi crediti ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19.
 - Il mutuatario ha comunicato alla banca e alle Cooperative di fidejussione tutti i crediti per i quali ha inoltrato una richiesta e/o tutti i crediti ai sensi degli articoli 3 e 4 dell'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19 che ha ottenuto.
 - Il mutuatario garantisce che, al momento della presentazione della richiesta, non ha già ricevuto garanzie di liquidità in virtù delle disposizioni previste dal diritto d'emergenza della Confederazione nell'ambito dello sport o della cultura.
 - Il mutuatario è stato codificato prima del 1° marzo 2020.
 - Al momento della presentazione della richiesta, nei confronti del mutuatario non è in corso una procedura di fallimento o concordataria né una procedura di liquidazione.
 - Il mutuatario sollecita, in seguito alla pandemia di COVID-19, un notevole pregiudizio economico, in specie per quanto riguarda la sua cifra d'affari.
 - Il mutuatario utilizzerà l'importo del credito concesso nell'ambito della presente convenzione di credito esclusivamente per coprire le sue esigenze correnti di liquidità. In particolare, non sono autorizzati: nuovi investimenti, diversi da investimenti di sostituzione, negli attivi fissi; la distribuzione di dividendi; il versamento di tangenti e la restituzione di apporti di capitale; la concessione di prestiti attivi; il rifinanziamento di prestiti privati o agli azionisti; la restituzione di prestiti di gruppo; o il trasferimento dell'importo del credito a una società del gruppo all'estero. È ammesso il rifinanziamento degli scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 presso la banca che concede il credito garantito secondo l'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19.
 - Tutte le informazioni contenute nella cifra d'affari dell'impresa e bancario sulla chiamata singola (non consolidate).
 - Il mutuatario conferma che tutte le informazioni riguardanti la cifra d'affari sono complete e veritiere.
 - Il mutuatario rende nota che **tutte le informazioni false o incomplete si rende perseguibile penalmente per frode (art. 146 Codice penale) o per falsità in documenti (art. 281 Codice penale)**. Il mutuatario è tenuto a fornire a chiunque ottenga un credito ai sensi dell'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19 **forselecione intenzionalmente informazioni false oppure utilizzi il credito concesso non allo scopo di coprire le necessità di liquidità di cui sopra.**
- Il mutuatario:
- esorterà fino al completo rimborso dell'importo del credito garantito le cooperative di fidejussione, la Banca, la Banca Nazionale Svizzera come pure i servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dall'osservanza delle disposizioni sul mantenimento del segreto, e in particolare del segreto bancario, del segreto fiscale e del segreto d'ufficio. Il mutuatario accetterà allo scambio di dati tra le cooperative di fidejussione, la Banca che ha concesso il credito, la Banca Nazionale Svizzera e i servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure i mandatiari degli enti precitati fino al completo rimborso dell'importo del credito garantito di fidejussione.
 - autorizza la cooperativa di fidejussione competente a richiedere autonomamente presso il mutuatario, autorità, banche, società contabili/fiscali/rischi di revisione come pure presso terzi tutte le informazioni e i documenti necessari.

Mutuatario: Si prega di firmare il modulo e di inviarlo per via elettronica o per posta alla banca sopra indicata. Per i dati di contatto, consultare l'elenco delle banche all'indirizzo <http://www.ons.gov.ch/ons/030306.htm>

| | | |
|-------|------|-------|
| Lungo | Nome | Primo |
|-------|------|-------|

La Banca può rifiutare una richiesta per una concessione di credito senza indicare motivi particolari.

Art. 3 Fidejussione solidale a condizioni agevolate

1. Un'organizzazione che concede fidejussioni secondo forma formalità una fidejussione solidale a tantum per crediti bancari dell'ordine di 500'000 franchi al massimo, cui si aggiunge un interesse annuo secondo l'articolo 13 capoverso 1 lettera a, se le imprese individuali, le società di persone o le persone giuridiche con sede in Svizzera (collettivamente) dichiarano:
 - a. che la loro costituzione è antecedente al 1° marzo 2020;
 - b. che, al momento della presentazione della richiesta, non è in corso nei loro confronti una procedura di fallimento o concordataria né una procedura di liquidazione;
 - c. di essere, in seguito alla pandemia di COVID-19, in notevole pregiudizio economico, soprattutto per quanto riguarda la cifra d'affari; e
 - d. che, al momento della presentazione della richiesta, non hanno già ricevuto garanzie di liquidità in virtù delle disposizioni previste dal diritto d'emergenza nell'ambito dello sport o della cultura.
2. Prima di concedere i crediti garantiti di cui al capoverso 1, ogni banca che ha votato la presente ordinanza partecipa al programma volto alla concessione di fidejussioni per attenuare gli effetti del coronavirus (banca partecipante) deve accettare i termini della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e le condizioni quadro secondo l'allegato 1.
3. I crediti di cui al capoverso 1, cui si aggiunge un interesse annuo secondo l'articolo 13, sono considerati automaticamente garantiti dall'organizzazione che concesso fidejussioni se la banca ha risposto l'accordo di credito secondo l'allegato 3, inteso come il richiedente e lo ha inviato all'ufficio centrale delegato dalle organizzazioni che concedono fidejussioni e per la liberazione dell'importo di credito a favore del cliente.
4. La banca creditrice ha inviato per via elettronica l'accordo di credito sottoscritto all'ufficio centrale delegato dalle organizzazioni che concedono fidejussioni entro due giorni feriali bancari dalla liberazione dell'importo di credito, la fidejussione diretta efficace soltanto al momento dell'invio all'ufficio centrale.
5. Il Dipartimento federale delle finanze (DFP) può adeguare le condizioni quadro secondo l'allegato 1 e l'accordo di credito secondo l'allegato 2 dopo aver consultato le organizzazioni che concedono fidejussioni e le banche partecipanti.

Art. 4 Altre fidejussioni solidali

1. Un'organizzazione che concede fidejussioni può concedere, a complemento dell'articolo 3, fidejussioni solidali per crediti bancari dell'ordine, complessivamente, di 20 milioni di franchi al massimo, cui si aggiunge un interesse annuo secondo l'articolo 13, se:
 - a. il richiedente:
 1. fornisce le dichiarazioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a-d,
 2. dispone di un numero d'identificazione delle imprese; e
 3. sulla base di un esame del credito eseguito secondo la prassi del settore, la banca del richiedente, tenendo conto della fidejussione solidale secondo la presente ordinanza, prende una decisione positiva in merito alla concessione del credito e lo conferma all'organizzazione che concede fidejussioni.
 - b. l'entrate della fidejussione solidale secondo il presente articolo:
 - a. si riferisce alla fidejussione solidale di cui all'articolo 3 concerna al richiedente,
 - b. può, in caso di gravi difficoltà e in via eccezionale, essere aumentata adeguatamente dall'organizzazione che concede fidejussioni oltre 120 milioni di franchi di cui al capoverso 1. L'aumento deve essere approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (SECO), d'intesa con il DFP.
2. Il contratto di fidejussione tra l'organizzazione che concede fidejussioni e la banca si orienta al contratto tipo contenuta nell'allegato 3. Se necessario, il DFP può adeguare l'allegato 3 dopo aver consultato le organizzazioni che concedono fidejussioni e le banche partecipanti.
3. La dichiarazione del richiedente secondo il capoverso 1 lettera a si orienta alla richiesta di credito contenuta nell'allegato 4. Se necessario, il DFP può adeguare l'allegato 4 dopo aver consultato le organizzazioni che concedono fidejussioni e le banche partecipanti.
4. L'importo delle fidejussioni solidali secondo il presente articolo è in ogni caso limitato all'80 per cento del nuovo importo di credito concesso dalla banca, cui si aggiunge un interesse annuo secondo l'articolo 13.
5. La fidejussione solidale secondo il presente articolo si estende apposta a mano, in formale o mediante timbro.

